

DPR 30/05/2002, n. 115

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO (GENERALITA')

DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 2002, n. 115 ⁽⁴⁾.

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A).

⁽⁴⁾ Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 giugno 2002, n. 139, S.O.

PARTE II

VOCI DI SPESA

Titolo I

Contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario ⁽⁵⁾

ART. 9 (L) *(Contributo unificato)* ⁽⁸⁾

1. E' dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, nel processo amministrativo e nel processo tributario, secondo gli importi previsti dall'[articolo 13](#) e salvo quanto previsto dall'[articolo 10](#). ⁽⁶⁾

1-bis. Nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a tre volte l'importo previsto dall'[articolo 76](#), sono soggette, rispettivamente, al contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all'[articolo 13](#), comma 1, lettera a), e comma 3, salvo che per i processi dinanzi alla Corte di cassazione in cui il contributo è dovuto nella misura di cui all'[articolo 13](#), comma 1. ⁽⁷⁾

⁽⁵⁾ Rubrica così sostituita dall'[art. 37, comma 6, lett. a\), D.L. 6 luglio 2011, n. 98](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 15 luglio 2011, n. 111](#); precedentemente la rubrica era la seguente: «Contributo unificato nel processo civile e amministrativo»; per l'applicazione di tale disposizione, vedi, anche, [l'art. 37, comma 7, del medesimo D.L. 98/2011](#).

⁽⁶⁾ Comma così modificato dall'[art. 2, comma 212, lett. a\), L. 23 dicembre 2009, n. 191](#), a decorrere dal 1° gennaio 2010 e, successivamente, dall'[art. 37, comma 6, lett. b\), n. 1\), D.L. 6 luglio 2011, n. 98](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 15 luglio 2011, n. 111](#); per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi, anche, [l'art. 37, comma 7, del medesimo D.L. 98/2011](#).

⁽⁷⁾ Comma aggiunto dall'[art. 37, comma 6, lett. b\), n. 2\), D.L. 6 luglio 2011, n. 98](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 15 luglio 2011, n. 111](#); per l'applicazione di tale disposizione, vedi, anche, [l'art. 37, comma 7, del medesimo D.L. 98/2011](#).

⁽⁸⁾ La [Corte costituzionale, con ordinanza 18 - 20 aprile 2011, n. 143](#) (Gazz. Uff. 27 aprile 2011, n. 18, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 10, comma 6-bis, così come modificati dall'[art. 2, comma 212, lettere a\) e b\), della legge n. 191 del 2009](#), e dell'[art. 30, comma 1, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 113 della Costituzione](#); ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'[art. 10, comma 6-bis, come modificato dall'art. 2, comma 212, legge n. 191 del 2009](#), sollevata in riferimento agli [artt. 24 e 25 della Costituzione](#).

ART. 13 (L) (Importi)

1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:

- a) **euro 43** per i processi di valore fino a 1.100 euro, nonché per i processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis, per i procedimenti di cui all'articolo 711 del codice di procedura civile, e per i procedimenti di cui all'articolo 4, comma 16, della legge 1° dicembre 1970, n. 898;⁽²³⁾
- b) **euro 98** per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e capo VI, del codice di procedura civile, e per i processi contenziosi di cui all'articolo 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898;⁽²⁴⁾
- c) **euro 237** per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;⁽²⁵⁾
- d) **euro 518** per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili di valore indeterminabile;⁽²⁶⁾
- e) **euro 759** per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;⁽²⁷⁾
- f) **euro 1.214** per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;⁽²⁸⁾
- g) **euro 1.686** per i processi di valore superiore a euro 520.000.^{(29), (16)}

1-bis. Il contributo di cui al comma 1 è **aumentato della metà** per i giudizi di impugnazione ed è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione.⁽³⁷⁾

1-ter. Per i processi di competenza delle sezioni specializzate di cui al **decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168**, e successive modificazioni, il contributo unificato di cui al comma 1 è raddoppiato. Si applica il comma 1-bis.⁽³⁸⁾

1-quater. Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.^{(39) (43)}

1-quinquies. Per il procedimento introdotto con l'istanza di cui all'articolo 492-bis, primo comma, del codice di procedura civile il contributo dovuto è pari ad euro 43 e non si applica l'articolo 30.⁽⁴¹⁾

2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 278. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto è pari a euro 43. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 168.⁽¹⁷⁾

2-bis. Fuori dei casi previsti dall'articolo 10, comma 6-bis, per i processi dinanzi alla Corte di cassazione, oltre al contributo unificato, è dovuto un importo pari all'imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari.⁽²¹⁾

3. Il contributo è **ridotto alla metà** per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento e per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis. Ai fini del contributo dovuto, il valore dei processi di sfratto per morosità si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la convalida e quello dei processi di finita locazione si determina in base all'ammontare del canone per ogni anno.⁽³⁰⁾

3-bis. Ove il difensore non indichi il proprio numero di fax ai sensi dell'articolo 125, primo comma, del codice di procedura civile e il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso il contributo unificato è aumentato della metà.⁽³¹⁾

[4. Per i processi in materia di locazione, comodato, occupazione senza titolo e di impugnazione di delibere condominiali, il contributo dovuto è pari a euro 103,30. ⁽²²⁾]

5. Per la procedura fallimentare, che è la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il contributo dovuto è pari a euro 851. ⁽³²⁾

6. Se manca la dichiarazione di cui all'[articolo 14](#), il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera g). Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis dell'[articolo 14](#), il processo si presume del valore indicato al comma 6-quater, lettera f). ⁽¹⁸⁾

6-bis. Il contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato è dovuto nei seguenti importi:

a) per i ricorsi previsti dagli [articoli 116 e 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104](#), per quelli aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto è di euro 300. Non è dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall'[articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990](#) avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al [decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195](#), di attuazione della [direttiva 2003/4/CE](#) sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;

b) per le controversie concernenti rapporti di pubblico impiego, si applica il comma 3;

c) per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal libro IV, titolo V, del [decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104](#), nonché da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il contributo dovuto è di euro 1.800;

d) per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del codice di cui all'allegato 1 al [decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104](#), il contributo dovuto è di euro 2.000 quando il valore della controversia è pari o inferiore ad euro 200.000; per quelle di importo compreso tra euro 200.000 e 1.000.000 il contributo dovuto è di euro 4.000 mentre per quelle di valore superiore a 1.000.000 di euro è pari ad euro 6.000. Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 14, il contributo dovuto è di euro 6.000;

e) in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere precedenti e per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente, il contributo dovuto è di euro 650. ^{(20) (40) (42)}

6-bis.1. Gli importi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 6-bis sono aumentati della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi dell' [articolo 136 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104](#), ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nel ricorso. L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. Ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove. ⁽³⁵⁾

[6-ter. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis è versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali. ^{(19) (34)}]

6-quater. Per i ricorsi principale ed incidentale proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali è dovuto il contributo unificato nei seguenti importi:

a) euro 30 per controversie di valore fino a euro 2.582,28;

b) euro 60 per controversie di valore superiore a euro 2.582,28 e fino a euro 5.000;

c) euro 120 per controversie di valore superiore a euro 5.000 e fino a euro 25.000 e per le controversie tributarie di valore indeterminabile; ⁽³⁶⁾

d) euro 250 per controversie di valore superiore a euro 25.000 e fino a euro 75.000;

e) euro 500 per controversie di valore superiore a euro 75.000 e fino a euro 200.000;

f) euro 1.500 per controversie di valore superiore a euro 200.000. ⁽³³⁾

⁽¹⁶⁾ Comma modificato dall'[art. 1-ter, comma 1, D.L. 8 febbraio 2003, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 aprile 2003, n. 63](#) e, successivamente, sostituito dall'[art. 1, comma 307, L. 30 dicembre 2004, n. 311](#), a decorrere dal 1° gennaio 2005. Infine il presente comma è stato così sostituito dall'[art. 48-bis, comma 2, D.L. 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 30 luglio 2010, n. 122](#).

⁽¹⁷⁾ Comma sostituito dall'[art. 1, comma 307, L. 30 dicembre 2004, n. 311](#), a decorrere dal 1° gennaio 2005, dall'[art. 2, comma 212, lett. c\), n. 1, L. 23 dicembre 2009, n. 191](#), a decorrere dal 1° gennaio 2010, dall'[art. 48-bis, comma 2, D.L. 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 30 luglio 2010, n. 122](#) e successivamente, dall'[art. 37, comma 6, lett. o\), D.L. 6 luglio 2011, n. 98](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 15 luglio 2011, n. 111](#); per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi, anche, l'[art. 37, comma 7, del medesimo D.L. 98/2011](#). Infine il presente comma è stato così sostituito dall' [art. 53, comma 1, lett. h\), D.L. 24 giugno 2014, n. 90](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 agosto 2014, n. 114](#).

⁽¹⁸⁾ Comma sostituito dall'[art. 9-bis, comma 1, lett. a\), D.L. 30 giugno 2005, n. 115](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 agosto 2005, n. 168](#) e, successivamente, così modificato dall'[art. 2, comma 35-bis, lett. c\), D.L. 13 agosto 2011, n. 138](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 14 settembre 2011, n. 148](#).

⁽¹⁹⁾ Comma aggiunto dall'[art. 21, comma 4, D.L. 4 luglio 2006, n. 223](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 4 agosto 2006, n. 248](#).

⁽²⁰⁾ Comma aggiunto dall'[art. 21, comma 4, D.L. 4 luglio 2006, n. 223](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 4 agosto 2006, n. 248](#), modificato dall'[art. 1, comma 1307, L. 27 dicembre 2006, n. 296](#), a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall'[art. 15, comma 3, D.Lgs. 20 marzo 2010, n. 53](#), dall' [art. 3, comma 11, dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104](#), a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 2, comma 1, del medesimo D.Lgs. 104/2010](#) e sostituito dall'[art. 37, comma 6, lett. s\), D.L. 6 luglio 2011, n. 98](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 15 luglio 2011, n. 111](#); per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi l'[art. 37, comma 7, del medesimo D.L. 98/2011](#). Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'[art. 2, comma 35-bis, lett. d\), D.L. 13 agosto 2011, n. 138](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 14 settembre 2011, n. 148](#) ed infine dal predetto [art. 37, comma 6, lett. s\), D.L. 6 luglio 2011, n. 98](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 15 luglio 2011, n. 111](#), come modificato dall'[art. 1, comma 25, lett. a\), nn. 1\), 2\) e 3\), L. 24 dicembre 2012, n. 228](#), a decorrere dal 1° gennaio 2013; per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi l'[art. 1, comma 29, della medesima L. 228/2012](#).

⁽²¹⁾ Comma inserito dall'[art. 67, comma 3, lett. a\), L. 18 giugno 2009, n. 69](#) e, successivamente, così modificato dall'[art. 2, comma 212, lett. c\), n. 2, L. 23 dicembre 2009, n. 191](#), a decorrere dal 1° gennaio 2010.

⁽²²⁾ Comma abrogato dall'[art. 2, comma 212, lett. c\), n. 3, L. 23 dicembre 2009, n. 191](#), a decorrere dal 1° gennaio 2010.

⁽²³⁾ Lettera sostituita dall'[art. 37, comma 6, lett. f\), D.L. 6 luglio 2011, n. 98](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 15 luglio 2011, n. 111](#); per l'applicazione di tale disposizione, vedi, anche, l'[art. 37, comma 7, del medesimo D.L. 98/2011](#). Successivamente, la presente lettera è stata così modificata dall' [art. 53, comma 1, lett. a\), D.L. 24 giugno 2014, n. 90](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 agosto 2014, n. 114](#).

⁽²⁴⁾ Lettera sostituita dall'[art. 37, comma 6, lett. g\), D.L. 6 luglio 2011, n. 98](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 15 luglio 2011, n. 111](#); per l'applicazione di tale disposizione, vedi, anche, l'[art. 37, comma 7, del medesimo D.L. 98/2011](#). Successivamente, la presente lettera è stata così modificata dall' [art. 53, comma 1, lett. b\), D.L. 24 giugno 2014, n. 90](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 agosto 2014, n. 114](#).

⁽²⁵⁾ Lettera modificata dall'[art. 37, comma 6, lett. h\), D.L. 6 luglio 2011, n. 98](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 15 luglio 2011, n. 111](#); per l'applicazione di tale disposizione, vedi, anche, l'[art. 37, comma 7, del medesimo D.L. 98/2011](#). Successivamente, la presente lettera è stata così modificata dall' [art. 53, comma 1, lett. c\), D.L. 24 giugno 2014, n. 90](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 agosto 2014, n. 114](#).

⁽²⁶⁾ Lettera modificata dall'[art. 37, comma 6, lett. i\), D.L. 6 luglio 2011, n. 98](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 15 luglio 2011, n. 111](#); per l'applicazione di tale disposizione, vedi, anche, l'[art. 37, comma 7, del medesimo D.L. 98/2011](#). Successivamente, la presente lettera è stata così modificata dall'[art. 2, comma 35-bis, lett. a\), D.L. 13 agosto 2011, n. 138](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 14 settembre 2011, n. 148](#) e dall' [art. 53, comma 1, lett. d\), D.L. 24 giugno 2014, n. 90](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 agosto 2014, n. 114](#).

⁽²⁷⁾ Lettera modificata dall'[art. 37, comma 6, lett. l\), D.L. 6 luglio 2011, n. 98](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 15 luglio 2011, n. 111](#); per l'applicazione di tale disposizione, vedi, anche, l'[art. 37, comma 7, del medesimo D.L. 98/2011](#). Successivamente, la presente lettera è stata così modificata dall' [art. 53, comma 1, lett. e\), D.L. 24 giugno 2014, n. 90](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 agosto 2014, n. 114](#).

- (28) Lettera modificata dall'[art. 37, comma 6, lett. m\)](#), [D.L. 6 luglio 2011, n. 98](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 15 luglio 2011, n. 111](#); per l'applicazione di tale disposizione, vedi, anche, [l'art. 37, comma 7, del medesimo D.L. 98/2011](#). Successivamente, la presente lettera è stata così modificata dall' [art. 53, comma 1, lett. f\)](#), [D.L. 24 giugno 2014, n. 90](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 agosto 2014, n. 114](#).
- (29) Lettera modificata dall'[art. 37, comma 6, lett. n\)](#), [D.L. 6 luglio 2011, n. 98](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 15 luglio 2011, n. 111](#); per l'applicazione di tale disposizione, vedi, anche, [l'art. 37, comma 7, del medesimo D.L. 98/2011](#). Successivamente, la presente lettera è stata così modificata dall' [art. 53, comma 1, lett. g\)](#), [D.L. 24 giugno 2014, n. 90](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 agosto 2014, n. 114](#).
- (30) Comma così modificato dall'[art. 37, comma 6, lett. p\)](#), [D.L. 6 luglio 2011, n. 98](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 15 luglio 2011, n. 111](#); per l'applicazione di tale disposizione, vedi, anche, [l'art. 37, comma 7, del medesimo D.L. 98/2011](#).
- (31) Comma inserito dall'[art. 37, comma 6, lett. q\)](#), [D.L. 6 luglio 2011, n. 98](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 15 luglio 2011, n. 111](#); per l'applicazione di tale disposizione, vedi, anche, [l'art. 37, comma 7, del medesimo D.L. 98/2011](#). Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'[art. 2, comma 35-bis, lett. b\)](#), [D.L. 13 agosto 2011, n. 138](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 14 settembre 2011, n. 148](#) e dall' [art. 45-bis, comma 4, D.L. 24 giugno 2014, n. 90](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 agosto 2014, n. 114](#).
- (32) Comma modificato dall'[art. 37, comma 6, lett. r\)](#), [D.L. 6 luglio 2011, n. 98](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 15 luglio 2011, n. 111](#); per l'applicazione di tale disposizione, vedi, anche, [l'art. 37, comma 7, del medesimo D.L. 98/2011](#). Successivamente il presente comma è stato così modificato dall' [art. 53, comma 1, lett. i\)](#), [D.L. 24 giugno 2014, n. 90](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 agosto 2014, n. 114](#).
- (33) Comma aggiunto dall'[art. 37, comma 6, lett. t\)](#), [D.L. 6 luglio 2011, n. 98](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 15 luglio 2011, n. 111](#); per l'applicazione di tale disposizione, vedi, anche, [l'art. 37, comma 7, del medesimo D.L. 98/2011](#).
- (34) Comma abrogato dall' [art. 37, comma 14, D.L. 6 luglio 2011, n. 98](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 15 luglio 2011, n. 111](#).
- (35) Comma inserito dall'[art. 2, comma 35-bis, lett. e\)](#), [D.L. 13 agosto 2011, n. 138](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 14 settembre 2011, n. 148](#).
- (36) Lettera così modificata dall'[art. 2, comma 35-bis, lett. f\)](#), [D.L. 13 agosto 2011, n. 138](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 14 settembre 2011, n. 148](#).
- (37) Comma inserito dall'[art. 28, comma 1, lett. a\)](#), [L. 12 novembre 2011, n. 183](#), a decorrere dal 1° gennaio 2012; per l'applicazione di tale disposizione, vedi, [l'art. 28, comma 3 della medesima L. 183/2011](#).
- (38) Comma inserito dall'[art. 2, comma 3, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 24 marzo 2012, n. 27](#); per l'applicazione di tale disposizione, vedi, [l'art. 2, comma del medesimo D.L. 1/2012](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 27/2012](#).
- (39) Comma inserito dall' [art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228](#), a decorrere dal 1° gennaio 2013; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l' [art. 1, comma 18 della medesima L. 228/2012](#).
- (40) Per l'aumento del contributo per i giudizi di impugnazione, di cui al presente comma, vedi l' [art. 1, comma 27, L. 24 dicembre 2012, n. 228](#); per l'applicazione di tale disposizione vedi, anche, l' [art. 1, comma 29 della medesima L. 228/2012](#).
- (41) Comma inserito dall' [art. 19, comma 3, lett. a\)](#), [D.L. 12 settembre 2014, n. 132](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 10 novembre 2014, n. 162](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' [art. 19, comma 6-bis, del medesimo D.L. n. 132/2014](#).
- (42) La [Corte costituzionale, con ordinanza 28 aprile - 6 maggio 2010, n. 164](#) (Gazz. Uff. 12 maggio 2010, n. 19, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'[art. 13, comma 6-bis, come modificato dall'art. 1, comma 1307, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), sollevata con riferimento agli [artt. 3, 97 e 81, terzo comma, della Costituzione](#).

⁽⁴³⁾ La [Corte costituzionale, con sentenza 23 marzo - 30 maggio 2016, n. 120](#) (Gazz. Uff. 1 giugno 2016, n. 22, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1-quater, (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A), sollevata, in riferimento all'[art. 53 della Costituzione](#); ha dichiarato, inoltre, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1-quater, sollevata in riferimento all'[art. 3 Cost.](#)

Sezione II

Notificazioni a richiesta dell'ufficio

ART. 30 (L) (*Anticipazioni forfettarie dai privati all'erario nel processo civile*)

1. La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita di beni pignorati, anticipa i diritti, le indennità di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto all'ufficio, in modo forfettizzato, nella misura di **euro 27, eccetto che nei processi previsti dall'articolo unico della [legge 2 aprile 1958, n. 319](#), e successive modificazioni, e in quelli in cui si applica lo stesso articolo.** ⁽⁵⁸⁾ ⁽⁵⁹⁾

2. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'[articolo 134](#), secondo comma, n. 1, e del termine stabilito dal quarto comma dello stesso articolo, del [regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368](#) e successive modificazioni, determina il raddoppio dell'importo dovuto; il funzionario addetto all'ufficio procede alla riscossione mediante ruolo, secondo le disposizioni della parte VII e relative norme transitorie, in solido nei confronti dell'impugnante e del difensore.

⁽⁵⁸⁾ Comma sostituito dall'[art. 1, comma 323, L. 30 dicembre 2004, n. 311](#), a decorrere dal 1° gennaio 2005. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'[art. 1, comma 606, lett. a\), L. 27 dicembre 2013, n. 147](#), a decorrere dal 1° gennaio 2014; per l'applicazione di tale disposizione vedi l'[art. 1, comma 607, della medesima L. n. 147/2013](#).

⁽⁵⁹⁾ La [Corte Costituzionale, con ordinanza 18 - 20 aprile 2011, n. 143](#) (Gazz. Uff. 27 aprile 2011, n. 18, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, comma 1, sollevata in riferimento agli [artt. 3, 24, 53 e 113 della Costituzione](#).